

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

AVV. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Ai Signori **CLIENTI**

Loro sedi

Ai Signori **PROFESSIONISTI**

Loro Studi

Arezzo, 05.07.2022

OGGETTO: NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In data 30.06.2022, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Parti sociali hanno sottoscritto il nuovo “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*”, che va ad aggiornare e rinnovare i precedenti accordi e persegue l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate ed adeguate per garantire il contenimento ed il contrasto della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento intende adeguare gli obblighi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori all’attuale situazione pandemica, al fine di fronteggiarla al meglio.

Il nuovo protocollo alleggerisce la responsabilità del datore di lavoro in quanto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, confermati presidi

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

comunque importanti per la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione del contagio nei contesti di lavoro, resta obbligatorio soltanto in determinati settori.

In tutti gli altri casi, il principio generale è che il datore è obbligato soltanto ad assicurarne la disponibilità, lasciando la responsabilità di indossarli ad esclusivo carico dei lavoratori.

Un altro punto rilevante è dato dalla previsione che il medico competente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa, tuttavia, individuare eventuali ambiti applicativi dell'uso obbligatorio della mascherina con riferimento alle specifiche mansioni e/o settori. In queste ipotesi, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori rientranti in tali contesti adeguati dispositivi di protezione che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Il nuovo protocollo, infine, rimarca ancora una volta l'utilità del lavoro agile, invitando implicitamente i datori di lavoro a preferirlo, laddove possibile, rispetto al lavoro in presenza, soprattutto per i lavoratori fragili.

Gli aggiornamenti previsti dal protocollo in oggetto sono già in essere, tuttavia, le Parti si sono impegnate ad incontrarsi di nuovo entro il 31.10.2022, o prima, ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico, per valutare l'opportunità di una ridefinizione o di un adeguamento delle misure adottate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

(Avv. Giampiero Pino)

(Dott.ssa Emma Vannelli)